



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 120 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 23 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI
CITAZIONE AD ISTANZA DELLA DITTA C.S. E DEL SIG. R.A. C/ IL
COMUNE DI MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL
SINISTRO DEL 19.03.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27 settembre 2005 al 12 ottobre 2005.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 04.07.2005, con prot. n. 73, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Maria Lucivero – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Ditta C.S. s.a.s. (proprietaria dell'autocarro OM190 TG AP100JG) e dal Sig. R.A. c/ il Comune di Molfetta;

con la citazione de qua si assume che il giorno 19.03.2004, verso le ore 11,00 circa, il Sig. R.A. alla guida del suddetto autocarro mentre percorreva la strada asfaltata in zona ASI, all'altezza dell'azienda ECOEDIL snc, sprofondava improvvisamente a causa del cedimento del manto stradale asfaltato procurandosi lesioni personali per le quali si sottoponeva a visita medica presso il locale nosocomio dove gli veniva diagnosticata "...OMISSIS", con una quantificazione di spesa pari ad € 1.013,00;

che l'autocarro della ditta Cagnetta riportava danni per un importo pari ad € 9.264,52 e che, a seguito del sinistro la stessa ditta era costretta a corrispondere la quota dovuta al suo dipendente per infortunio sul lavoro e ad assumere altro dipendente, nonché a sostituire l'autocarro danneggiato con ulteriore aggravio di spesa di ulteriori € 5.000,00;

La suddetta citazione è per l'udienza del **27 ottobre 2005** - con invito al convenuto a costituirsi 20 giorni prima della stessa, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc - per ivi, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo ex art. 2043 e 2051 c.c., sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore degli attori nella misura di € 15.279,52, oltre danno da svalutazione monetaria e interessi legali dal momento del sinistro sino al soddisfo, nonchè competenze ed onorari di causa, IVA e CAP come per legge; è fatta richiesta altresì di prova testimoniale e disporsi CTU;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dalla ditta S.C. s.a.s. e dal Sig. R.A., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3[^] Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto atteso che la zona ASI (di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari) non rientra nelle responsabilità del Comune di Molfetta;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Angelantonio de Palma, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla ditta S.C. s.a.s. e dal Sig. R.A., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Angelantonio de Palma, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n. 44/B.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato

con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con il suindicato atto di indirizzo di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
